

CRITERI ATTUATIVI DEI “RICOVERI DI SOLLIEVO”

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l’attuazione dell’intervento “ricoveri di sollievo”, così come previsto dalla L.328/00 (art.22, comma 2, lett.f) e successivamente riproposto nel “Piano di Zona” approvato dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Luino il 16/12/02 (vedi il punto 3.4.1.2. nel capitolo “Azioni di settore”).

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contesto territoriale di riferimento è il Distretto di Luino. La gestione dell’intervento avviene tra i Comuni interessati, in forma associata, e l’Ufficio di Piano.

Art. 3 – OBIETTIVI

Attivare sul territorio una rete in cui s’intrecciano le risorse, le modalità di collaborazione e gli strumenti operativi per accogliere temporaneamente l’anziano all’interno di strutture protette, garantendo l’assistenza al di fuori dell’ambiente familiare e sostenendo i caregivers nel momento in cui l’onere della cura diventa insostenibile. Nello specifico si potrà altresì garantire una risposta immediata e temporanea rispetto ai casi di soggetti ricoverati in azienda ospedaliera per i quali, a seguito delle dimissioni, è necessario un aiuto assistenziale e/o sanitario che i familiari e le strutture residenziali non sono in grado di assicurare. Analogamente rispetto ai casi in cui il mantenimento a domicilio non possa essere garantito, per brevi periodi, a causa di situazioni imprevedibili a carattere temporaneo quali ricoveri ospedalieri e malattie invalidanti da parte del caregiver.

Art. 4 – DESTINATARI

Sono le persone con più di 65 anni non autosufficienti o temporaneamente impossibilitate a compiere i normali atti quotidiani della vita, residenti nel territorio del Distretto di Luino per le quali sia necessario l’inserimento temporaneo in struttura. Le condizioni per l’accoglienza dell’anziano sono le seguenti:

- Necessita d’assistenza continuativa a domicilio che non può essere garantita momentaneamente a causa dell’assenza o dell’esaurimento psico-fisico dei caregivers o per permettere l’organizzazione di forme assistenziali a domicilio e no.
- Presenta patologie complesse, diagnosticate e documentate, che provocano grave dipendenza.
- E’ in fase terminale ma non può usufruire di un “hospice”.
- Presenta patologie gravi con frequenti riacutizzazioni.
- Presenta forme di demenza (tipo morbo di Alzheimer). In questo caso verrà valutata la sua particolare condizione a motivo delle specifiche tutele che dovranno essere previste durante l’inserimento e si prescindere dal limite d’età sopra indicato.

Art. 5 - DURATA DEL RICOVERO

La durata del ricovero di sollievo viene stabilita in 15 giorni.

In determinate condizioni di disponibilità di posto della struttura ospitante, oppure d'impossibilità certificata del caregiver ad occuparsi del familiare, il ricovero potrà essere prorogato per il periodo necessario e comunque per un massimo d'ulteriori 15 giorni.

Il ricovero potrà altresì essere disposto, qualora ne ricorrano le condizioni, per un ulteriore periodo nel corso del medesimo anno solare.

Art. 6 - MODALITA' ATTUATIVE

A. SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere attivata da un familiare, dal caregiver, dal medico di base, dai servizi territoriali, dall'UVG distrettuale, dalle associazioni di volontariato o dalle cooperative che seguono già la persona o che raccolgono per la prima volta la richiesta fatta dalla famiglia. La stessa va inoltrata al servizio sociale comunale o al servizio sociale dell'Ufficio di Piano.

B. COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Trasmettono le domande all'Ufficio di Piano e, qualora in possesso di documentazione riferibile alla persona in quanto già utente del servizio o dallo stesso conosciuta, relazionano in merito.

Collaborano con l'Ufficio di Piano per la programmazione dei ricoveri e l'eventuale predisposizione di un calendario.

C. COMPITI DELL'UFFICIO DI PIANO

- Determina gli elementi per reperire le strutture idonee a garantire il servizio;
- Protocolla le domande;
- Individua i beneficiari attraverso la verifica dei criteri d'ammissibilità dei destinatari come sopra individuati e nel rispetto dei seguenti indicatori:
 - Attestazione del ricovero o della malattia del caregiver (senza la conoscenza del tipo di patologia)
 - Foglio di dimissioni ospedaliere dell'anziano
 - Certificazione dell'invalidità imprevista e temporanea dell'anziano (per la presenza di patologie, di fratture ecc.)

A parità di condizioni l'assistente sociale dell'Ufficio di Piano richiede una valutazione congiunta con l'assistente sociale comunale ed eventualmente con altri soggetti coinvolti. Il primo degli elementi considerati è la condizione familiare: solitudine, presenza di figli o di nipoti (o d'altri caregiver come ASA, badanti o privati). Nel caso in cui ci sia lo stesso numero di parenti, si considerano i redditi di tutti, dando la precedenza a quelli più bassi. La priorità assoluta in graduatoria va data a chi è solo, senza parenti, con un reddito basso.

- Predisporre la graduatoria in base ai criteri precedenti;
- Predisporre il calendario per la collocazione;
- Eroga i "voucher" al destinatario dell'intervento o suo familiare e, nel caso di espressa delega, alla struttura individuata.

D. PRESTAZIONI DA RENDERE DALLA STRUTTURA:

SANITARIE:

- Controllo medico generico e specialistico
- Assistenza infermieristica
- Terapia fisica e prestazioni riabilitative/fisiokinesiterapia

SOCIO-ASSISTENZIALI:

- Nursing tutelare (cura personale, igiene)
- Assistenza alberghiera (pasti)
- Socializzazione (attività ricreative o d'altro tipo)

La presentazione della situazione verrà attuata dall'assistente sociale dell'Ufficio di Piano che si avvarrà della collaborazione dell'assistente sociale comunale referente del caso, nonché, ove possibile, di quella del medico di base.

La Direzione della struttura, per permettere eventualmente all'Ufficio di Piano di considerare una diversa situazione, deve formalizzare la risposta entro e non oltre 24 ore dalla presentazione del caso.

Art. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL VOUCHER

L'Ufficio di Piano eroga il "voucher" al destinatario dell'intervento il quale può "acquistare" le prestazioni necessarie presso una delle due strutture individuate compatibilmente col calendario stabilito dall'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano ha individuato nelle strutture "Ricovero Mons. Comi" di Luino e "Istituto Cav. Menotti" di Cadegliano gli enti, già accreditati, in grado di erogare le prestazioni richieste alla voce "ricoveri di sollievo" del Piano di zona del Distretto di Luino.

Il voucher potrà rappresentare sia l'intera somma da versare per l'inserimento, sia una quota parte della stessa e ciò in relazione al valore dell'ISEE così come calcolato e applicato secondo il Regolamento appositamente predisposto per le azioni a livello distrettuale.

Per quanto riguarda le percentuali relative alla compartecipazione al pagamento da parte dell'utenza in relazione alle fasce ISEE, si rimanda alla tabella allegata che costituisce parte integrante dei presenti criteri attuativi.

Per le sole prestazioni riferite al presente intervento viene ribadito che il nucleo familiare al quale far riferimento per il calcolo dell'ISEE è unicamente quello risultante dalla situazione anagrafica dell'anziano.

Nell'ipotesi di voucher che non copra l'intera diaria di ricovero, all'integrazione provvederà il soggetto destinatario che potrà richiedere la partecipazione dei familiari in grado di contribuire alla spesa ed eventualmente del Comune di residenza.

Art. 8 - MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

Viene attuato dall'assistente sociale comunale referente, il quale mantiene i contatti con la famiglia, l'Ufficio di Piano, la struttura e il medico di base, fino a quando la persona non rientra a domicilio.

In particolare, oltre all'iter del ricovero, l'assistente sociale dovrà valutare modalità e tempi delle dimissioni, anche al fine di prevedere la necessaria forma assistenziale a domicilio o la proroga del ricovero a carico dell'Ufficio di Piano come previsto da precedente punto, oppure la collocazione in medesima o diversa struttura qualora non ricorrano le condizioni per il rientro a domicilio.

In tale ultimo caso i conseguenti oneri economici non potranno venire imputati all'Ufficio di Piano.

TABELLA ALLEGATA:

PERCENTUALI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA LETTO DI SOLLIEVO

FASCIA ISEE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA
Prima	esente
Seconda	5%
Terza	20%
Quarta	35%
Quinta	55%
Sesta	80%